

*La proposta conciliativa può invitare a trattare su importi inferiori; art. 185-bis c.p.c.*

Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di Impresa (B),  
ordinanza 8 luglio 2014 (est. G. Vannicelli)

**PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE – ART. 185-BIS C.P.C. –  
IMPORTO OGGETTO DELLA POSSIBILE TRANSAZIONE – RIDUZIONE  
RAGIONEVOLE – SUSSISTE**

*La proposta transattiva del giudice, ex art. 185-bis c.p.c., può prevedere una ragionevole e significativa decurtazione degli importi spettanti alla parte creditrice, in considerazione della speciale utilità che essa ricaverebbe da una soluzione transattiva in termini sia di rapidità della chiusura della procedura che di scongiuramento del rischio esecutivo successivo ad una eventuale sentenza anche solo parzialmente favorevole.*

**FASCICOLO DEL PROCESSO E FASCICOLI DI PARTE – STATO  
DEPLOREVOLE A CAUSA DELLE MANOMISSIONI DEGLI INCARICATI  
DELLE PARTI – CONSEGUENZE – SPESE PROCESSUALI - SUSSISTE**

*Il giudice, al momento della decisione, può tenere conto, ai fini della liquidazione delle spese processuali, dello stato deplorabile del fascicolo del processo e dei fascicoli delle parti, come manomessi dalle parti, nel corso del procedimento.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

Il giudice istruttore,  
letti gli atti introduttivi e le 17 memorie depositate ai sensi dell'art. 183  
co. 6° c.p.c.,  
esaminati i documenti prodotti dalle parti,  
sciogliendo la riserva automaticamente assunta in data 2/7/2014,  
**STIGMATIZZATO**

preliminarmente lo stato deplorabile in cui il fascicolo è stato rinvenuto, tale per cui -per probabili manomissioni degli incaricati delle difese convenute- non è stata ad esempio rinvenuta la copia per l'Ufficio delle memorie ex art. 183 co. 6° nn. 1 & 2 c.p.c. di parte attrice (compulsate dello scrivente in originale), così come dei documenti attorei da 29 a 43 prodotti l'11/6/2014 (affastellati senza aggiornamento dell'indice nel fascicolo contenente gli atti) risulta mancante la situazione semestrale al 31/12/2013 di cui al documento numerato 42, e

**RISERVATA**

ogni considerazione in proposito anche al momento di proporre eventualmente al Collegio la liquidazione delle spese processuali;

## RITENUTO

che prima di assumere ogni decisione in merito alla dispendiose -in termini di economia sia finanziaria che di tempi processuali- richieste istruttorie svolte da alcune delle parti, con particolare riguardo sia alle istanze di prova orale dedotte (dalla curatela attrice, dal V, dalla B s.r.l. e da D) che dalla consulenza tecnica contabile sollecitata dalla stessa parte attrice e dal B (la quale fra l'altro, nella parte in cui attiene all'illecito concorrenziale pure azionato, potrà svolgersi negli ampi limiti di cui all'art. 121 co. 5° C.P.I.) , pare opportuna una attivazione dei poteri officiosi del Tribunale come oggi previsti anche dall'art. 185 bis c.p.c.;

che a tale fine, senza alcuna anticipazione di giudizio e tenendo in ogni caso conto che la liquidazione del danno per il cui risarcimento la curatela della S.. s.r.l. in fallimento ha agito non può che esser liquidato in via equitativa sulla base:

- da un lato, dell'attuale concreto sbilancio fra i crediti ammessi al passivo e l'attivo inventariato (ed in parte già realizzato) in sede concorsuale, quali si ricavano:
  - il primo, dall'aggiornamento ultimo di cui al documento attoreo n. 43 (€ 298.297,31)
  - e il secondo, dai documenti V di parte V e 23 di parte B (€ 95.000,00 circa),
- dall'altro, della necessità di non duplicare il risarcimento (ad esempio, chiedendo agli uni e agli altri il ristoro dell'avviamento in tesi attorea disperso) nel *petitum* delle domande proposte ai concorrenti sensi degli artt. 146 L.F. e 2598 cod. civ. (nonché, quanto alla L, anche ex art. 2105 cod. civ. ),
- ed infine, della puntualità delle domande recuperatorie che sono state rivolte a tutte le parti eccettuata la L ai capi D) ed E) delle conclusioni della citazione (€ 29.327,26 ciascuno i due *ex soci* e amministratori 'mutuatari', ed € 13.400,00 la B per i pagamenti ricevuti il 25/2/2011);

## RITENUTO ALTRESI'

che, sempre ai fini di formulare alle parti una ragionevole e percorribile proposta transattiva, va tenuto anche conto:

- del diverso apporto causale prospettato dal Fallimento attore rispetto all'evento di danno fra il B (e con lui, sia pur in posizione ancillare, la L) e la B s.r.l. da un lato, e il V e la S s.r.l. dall'altro,
- nonché di un'ulteriore ragionevole e significativa decurtazione degli importi in considerazione della speciale utilità che il fallimento ricaverebbe da una soluzione transattiva in termini sia di rapidità della chiusura della procedura (ormai aperta da oltre tre anni) che di scongiuramento del rischio esecutivo successivo ad una eventuale sentenza anche solo parzialmente favorevole,

## RITENUTO PERTANTO

che vada proposta alle parti una soluzione transattiva in termini di:

- immediata restituzione da parte di V e B della somma di € 29.327,26 da ciascuno di essi dovuta dalla S. s.r.l.;
- immediata restituzione da parte della B s.r.l. dei pagamenti ricevuti in contanti ed in periodo sospetto dalla società fallita per complessivi € 13.400,00;
- versamento da parte di tutti i convenuti al Fallimento della S s.r.l., a definitiva tacitazione di qualsiasi pretesa di questo nei loro

confronti, dell'importo complessivo ed omnicomprensivo (spese di recupero giudiziale incluse) di € 120.000,00, di cui si propone la seguente ripartizione:

- € 90.000,00 da parte di B, B s.r.l. e L, in percentuali da ripartirsi fra di esse secondo accordi interni fra loro ovvero, in caso di disaccordo, nella misura di € 37.000,00 ciascuno i primi due ed € 16.000,00 l'ultima;
- € 30.000,00 da parte di V e della S s.r.l., nella rispettiva misura che sarà internamente concordata fra tali parti;

che a tal fine le parti vanno rimesse dinanzi al giudice per l'udienza che si fissa in dispositivo, nelle more della quale potranno addivenire all'accordo transattivo qui auspicato (anche modificando qualunque delle clausole qui proposte) ed alla quale potranno altresì dichiarare -in caso di disaccordo- chi di esse è disponibile a transigere la controversia alle condizioni proposte dal giudice istruttore o a quelle diverse che avrà previamente indicato alle controparti,

p. t. m.

letti gli artt. 183 co. 3°, 185 e 185 bis c.p.c.,

- 1)** sottopone alle parti la proposta transattiva formulata nella parte motiva della presente ordinanza;
- 2)** fissa per ogni determinazione in proposito l'udienza del 28 ottobre 2014 alle ore 12,50;
- 3)** riserva all'esito di tale udienza ogni provvedimento sulle istanze di istruttoria orale, documentale e tecnica dedotte dalle parti;
- 4)** manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Milano, 8/7/2014  
Il giudice istruttore  
(Guido Vannicelli)